

## Riferimenti sentenza della Cassazione Penale

 Anno  Numero  Sezione 

## Soggetto Imputato

 Datore\_Lavoro\_Pubblico     Datore\_lavoro\_Privato     CSP/CSE     Dirigente     Responsabile\_Lavori  
 Committente     Preposto     RSPP     Lavoratore  
 Altro 

## Esito

 Assoluzione  
 Condanna     Pena detentiva     Pena detentiva+pecuniaria     Pena pecuniaria     Pena non specificata  
 Concorso di colpa del soggetto leso     Risarcimento alla costituita parte civile  
 Quantum   
 Altri elementi 
 1\* Grado    Tribunale di Milano in data 23 novembre 2016 condanna alla pena di €.3.000,00 di ammenda.

 2\* Grado    Proposto atto di appello, è stato trasmesso dalla Corte d'appello con ordinanza in data 09/02/2017 alla Corte di Cassazione.

 precedente cassazione 
 Precedente appello 

## Classificazione evento

 Infortunio     Malattia     Non riguarda un infortunio  
 Lesioni     Morte

## Soggetto leso

 Operaio     Artigiano     Impiegato     Imprenditore     Ulteriori soggetti lesi   
 Altro      Salute Sicurezza 

## Fattispecie

Gli operai, operavano su impalcati e ponti di servizio privi degli appositi strumenti di protezione previsti dalla norma. In particolare gli operai lavoravano su impalcati e ponti di servizio, passerelle tettoie poste ad un'altezza maggiore di due metri privi dei parapetti e fermapiedi richiesti della norma, e dell'art. 108 comma 1 d.lgs n. 81 del 2008 perché, nella qualità predetta, non provvedeva a rendere sicuro il movimento il transito delle persone e dei mezzi di trasporto.

## Tipologia del luogo di avvenimento

Privato Pubblico Cantiere Ufficio Fabbrica Altro

### Principio di diritto

Nelle società di capitali gli obblighi inerenti alla prevenzione degli infortuni posti dalla legge a carico del datore di lavoro, gravano indistintamente su tutti i componenti del consiglio di amministrazione, sugli amministratori e sui soci (Sez. 4, n. 6280 del 11/12/2007, Mantelli, Rv. 238958), a condizione che non risulti l'espressa delega a soggetto di particolare competenza nel settore della sicurezza (Sez. 3, n. 27845 del 30/04/2015, Canale, Rv. 264448).

La sentenza impugnata, correttamente, ha argomentato la responsabilità penale per le contravvenzioni in oggetto sul rilievo che l'amministratore della società che stava eseguendo i lavori in subappalto nel cantiere edile, in assenza di delega di funzione a terzi era "datore di lavoro" ed era, dunque, il soggetto responsabile dell'osservanza delle prescrizioni antinfortunistiche.

In tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, gli obblighi di osservanza delle norme antinfortunistiche, con specifico riferimento all'esecuzione di lavori in subappalto all'interno di un unico cantiere edile predisposto dall'appaltatore, grava su tutti coloro che esercitano i lavori e, quindi, anche sul subappaltatore interessato all'esecuzione di un'opera parziale e specialistica, il quale ha l'onere di riscontrare ed accertare la sicurezza dei luoghi di lavoro, sebbene l'organizzazione del cantiere sia direttamente riconducibile all'appaltatore, che non cessa di essere titolare dei poteri direttivi generali (Sez. 3, n. 19505 del 26/03/2013, Bettoni, Rv. 254993).

### Altre informazioni sull'esito (dispositivo della sentenza della Suprema Corte di Cassazione)

 Rigetto\_del\_ricorso Ricorso\_inammissibile

annullamento

 senza rinvio con rinvio con\_rinvio\_ai\_soli\_fini\_civili

### Dispositivo

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 26.04.2017.

### Note

**I contenuti della presente scheda sono stati redatti da ERVET s.p.a. ad uso interno e per i propri soci; come tali costituiscono materiale di lavoro.**